



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, **dott.ssa Vittoria Cerasi**,

VISTI

- i questionari trasmessi dall'Organo di revisione del Comune di Porlezza (CO) relativi ai consuntivi degli anni dal 2020 al 2022 redatti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai conti consuntivi dal 2020 al 2022 redatte ai sensi dell'art. 239 TUEL;
- le risultanze dell'attività istruttoria intercorsa (nota istruttoria prot. Cdc n. 2633 del 29 febbraio 2024, risposta istruttoria prot. Cdc 2884 e prot. Cdc 2885 del 5 marzo 2024);

PRESO ATTO

- che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, registra un valore complessivo pari a euro 5.621.084,07, di cui un accantonamento a FCDE pari a euro 250.000,00 a fronte della mole complessiva di residui attivi ammontante a euro 2.190.686,67 dei quali euro 974.428,82 riferiti ai residui relativi alle precedenti annualità (euro 250.873,04 di Titolo I ed euro 26.175,85 di Titolo III) con una parte di avanzo disponibile pari a euro 2.981.546,74 - (dati BDAP quadro All. a);
- di quanto comunicato dal Revisore nelle relazioni;
- di quanto riferito dal Sindaco e dal Responsabile dei servizi finanziari e nella nota di riscontro istruttorio prot. Cdc n. 2884 del 5 marzo 2024 e allegati prot. Cdc n. 2885 del 05 marzo 2024;



CORTE DEI CONTI

CONSIDERATO

che, in ragione della situazione complessiva dell'Ente, nonché delle attestazioni del Sindaco e del Responsabile del servizio finanziario acquisite in sede di contraddittorio cartolare, non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale

P.Q.M.

dispone, allo stato degli atti, l'archiviazione dei questionari consuntivi dal 2020 al 2022 redatti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, raccomandando, tuttavia, l'Ente locale di:

- curare la corretta costituzione e gestione della cassa vincolata nell'ambito di idonee procedure conformi ai nuovi principi contabili (cfr. paragrafo 10.6 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n.4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011). Si tenga a tal fine conto delle indicazioni della recente deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 17/2023/QMIG del 25 novembre 2023, con particolare riferimento ai fondi del PNRR, in quanto caratterizzati da destinazione specifica e pertanto vincolati sotto il profilo sia della competenza, sia della cassa (deliberazione Sezione regionale Lazio n.102/2022/PRSE);
- monitorare attentamente l'attività di riscossione al fine di migliorarne l'efficacia con particolare attenzione alle entrate del Titolo I. In merito, è doveroso ricordare, che, pur tenendo conto della grave congiuntura economica che ha contribuito ad impoverire il tessuto sociale il Comune è tenuto, nell'ottica di una valutazione dei rischi, là dove emergano uno o più indicatori che rilevano una difficoltà futura di incasso, ad adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento del rischio di mancata riscossione, correggendo gli interventi attraverso un idoneo piano di recupero.

Si prende atto di quanto espresso dal Sindaco e dal Responsabile dei servizi finanziari, nella nota di riscontro istruttorio: *"A seguito della pandemia la riscossione ha subito dei rallentamenti. Ad oggi i residui da € 250.873,04 sono scesi a 191.209,22. Sono stati inviati solleciti di pagamento con le relative notifiche ai contribuenti, partendo dagli anni più lontani. I residui non sono decaduti e risultano ancora riscuotibili"*.

È opportuno, infatti, migliorare concretamente ed effettivamente la capacità di riscossione in conto residui, anche al fine di evitare che i propri crediti, col tempo,



CORTE DEI CONTI

- diventino inesigibili e/o di difficile esazione, con impatto diretto sulla quantificazione del FCDE e, dunque, sull'accantonamento di somme che potrebbero essere diversamente utilizzate, magari per rendere servizi alla comunità amministrata;
- vigilare sulla gestione dei residui attivi iscritti a bilancio, non limitandosi a verificare la mera sussistenza del titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la relativa quantificazione, ma altresì accertando l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non sia stato riscosso in precedenza. Parimenti, l'Ente è chiamato a provvedere, con riguardo ai residui passivi, al loro sollecito smaltimento.

Si riserva ogni valutazione sul rispetto degli obblighi di legge e degli equilibri di bilancio in sede di esame dei prossimi questionari, nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'Ente alla luce del principio di continuità di bilancio, che, come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, *"è una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 della Costituzione, in quanto "collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato" (Corte costituzionale, ex plurimis, sentenza n. 181 del 2015)"*.

Il Magistrato Istruttore
(Cons. Vittoria Cerasi)



VITTORIA CERASI
CORTE DEI CONTI
14.03.2024 11:50:47
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI

